



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 23 del 28.03.2019**

### VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – SEDUTA PUBBLICA**

#### **OGGETTO: I.M.U. – DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2019. CONFERMA**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo** alle ore **21.43** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	<b>P</b>
2	Fabrizio GRAZIOSO	<b>P</b>
3	Fabrizio PAPI	<b>P</b>
4	Gisella GUELFU	<b>P</b>
5	Guerrino ROCCO	<b>P</b>
6	Marco GALLETU	<b>P</b>
7	Antonio LAMBARDI	<b>P</b>

8	Adriano FALORNI	<b>P</b>
9	Marcello TOVOLI	<b>P</b>
10	Daniele Alessandro PINOTTI	<b>P</b>
11	Andrea SOLFORETTI	<b>P</b>
12	Mario MERCATI	<b>P</b>
13	Federico RUSSO	<b>P</b>

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 23, con il quale viene istituita l'Imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2012 e modificato con atti n. 78 del 27/11/2013 e n. 10 del 29/01/2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 16 del 16/03/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014, che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014:

RILEVATO che ai sensi del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, in merito all'integrale spettanza allo stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTE tutte le disposizioni del decreto legislativo 504/1992, nonché l'articolo 1, commi 161-170 della legge 296/2006;

VISTO il comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha disposto l'esenzione del tributo per le seguenti fattispecie:

- a) *Abitazione principale, comprese quelle assimilate previste dal Regolamento IUC e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- b) *Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- c) *Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- d) *Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) *Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale, appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

VISTO l'art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201 del 2011 che dispone l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 13 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha stabilito altresì l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, oltreché dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o ricadenti nei comuni delle isole minori;

VISTO altresì il comma 708 in forza del quale a decorrere all'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (fabbricati iscritti in catasto in categoria D/10);

VISTO l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 23/05/2014, che ha modificato l'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, disponendo quanto segue: *Art. 9-bis. – (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). – 1. “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;*

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) art. 1-comma 10 che modifica l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la Circolare n. 1/DF del 17 febbraio 2016 che chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato d'uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come propria abitazione principale;

VISTA altresì la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 1092 che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista per abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 53 - comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha stabilito che le tariffe e i regolamenti possono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che proroga il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2019 al 28/02/2019;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che proroga ulteriormente il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2019 al 31/03/2019;

DATO atto che la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha prorogato per l'anno 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015 previsto ai sensi dell'art. 1, comma 37 lett. a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);

VISTO il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, comma 4-art. 10 con il quale viene stabilito che, a decorrere dall'anno 2013 le deliberazioni di approvazione dei regolamenti nonché delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

## DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale unica nelle seguenti misure:

a) **Aliquota ordinaria (aliquota base): 1,06 (unovirgolazerosei) per cento; (Aliquota TASI 2019 - zero)**

• **Aliquota per abitazione concessa in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (figli/genitori);**

L'Aliquota ordinaria 1.06 % (base) (unovirgolazerosei) si applica con la riduzione del 50% della base imponibile IMU - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – per abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come propria abitazione principale. I requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione sono i seguenti:

- Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale;**
- Il contratto di comodato deve essere **registrato;**
- Il soggetto passivo (comodante) non deve **possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9;**
- Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- **In caso di sussistenza dei requisiti a far data dall'anno 2019, il soggetto passivo deve darne comunicazione presentando modello di dichiarazione IMU entro il 30/06/2020.**

• **Aliquota per le aree fabbricabili: aliquota ordinaria: 1,06%** (uno virgola zeroseipercento) – (Aliquota TASI 2019 – zero);

• **Immobili a disposizione e relative pertinenze: aliquota ordinaria 1,06%;** (unovirgolazero seipercento) - (Aliquota TASI 2019 – zero);

b) **Aliquota agevolata: per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento nell'ipotesi di unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

L' aliquota dello 0,4, sempre per le ipotesi di unità immobiliari ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 unitamente alle relative pertinenze, si applica anche a:

- **ex casa coniugale, e relative pertinenze**, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; - (Aliquota TASI 2019: 1,5 per mille);
- **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili**, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate – (Aliquota TASI 2019 1,5 per mille);
- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, **non appartenente alle categorie catastali A/1 , A8 e A/9**, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (**Aliquota TASI 2019: zero**);

c) **Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione cat. A/1, A/8 e A/9 – esenzione IMU;**

c) **L'aliquota ridotta pari allo 0,96 % (zerovirgolanovantaseipercento) si applica nei seguenti casi:**

1) alle abitazioni concesse in **locazione** con contratto almeno quadriennale, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, a soggetto residente e dimorante abitualmente nel comune, che le utilizza come abitazione principale.

L'aliquota ridotta può essere applicata a non più di due abitazioni per le quali ricorrono i predetti requisiti. (**Aliquota TASI 2019: 1,00 per mille- esenzione TASI per la quota del 10% a carico dell'occupante/inquilino che la utilizzi come abitazione principale**);

**Si specifica, da ultimo, che l'aliquota di base 1,06% (unovirgolazeroseipercento) si applica a tutte le fattispecie tassabili non ricomprese nelle precedenti; e tra le altre, alle unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:**

- A/10 – Uffici e Studi Privati;
- C/1 – Negozi e Botteghe;
- C/3 – Laboratori di arti e mestieri;

nonché gli immobili appartenenti alla categoria D (destinatario lo Stato);

**(Aliquota TASI 2019 - zero per mille)**

2) **DI DARE ATTO** che per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rimanda alle normative in materia;

3) **DI DARE ATTO** altresì, che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2019;

4) **DI INVIARE** la presente deliberazione, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 14 ottobre, così come definito dal comma 13 bis della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

**E con separata votazione favorevole unanime.**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

**Letto, approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

---

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, 08.06.2019

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Alessandra PACINOTTI

---

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì, 28.03.2019

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 08.04.2019

